



PdA GAL BARIGADU GUILCER – Azione chiave 1.2
VIVI BARGUI! LA DONNA, IL LAGO E LA STORIA.

BANDO PUBBLICO GAL

REG UE 1305/2013, Art. 19

Sottomisura: 19.2- Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.1 - "VIVI BARGUI TRA ECOTURISMO E INNOVAZIONE: MULTIFUNZIONALITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE COME CHIAVE PER UNA NUOVA COMPETITIVITÀ".

Codice Univoco Bando: 36664

"VIVI BARGUI TRA ECOTURISMO E INNOVAZIONE: MULTIFUNZIONALITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE COME CHIAVE PER UNA NUOVA COMPETITIVITÀ" – NOTE DI CHIARIMENTO

Facendo seguito alle richieste di chiarimento e segnalazioni da parte di imprenditori e tecnici agricoli, si ritiene necessario fornire le delucidazioni che seguono ad integrazione del bando in oggetto.

FAQ Aggiornate al 23.01.2020

FAQ. 1 – In riferimento all'esercizio di ospitalità agrituristica, si chiedono delucidazioni in merito alla possibilità di esercitare l'attività agrituristica in edifici siti al di fuori del fondo aziendale.

Si richiama quanto stabilito all'articolo 5 della L.R. 11/2015 (e art. 19 delle Direttive), che prevede per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici idonei, è autorizzato l'esercizio delle attività di agriturismo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio e del luogo.

Quando nel bando ci si riferisce alla non ammissibilità di interventi riferiti ad abitazioni per uso esclusivo del richiedente ci si riferisce al caso di edifici che sono e saranno destinati alla sola abitazione del richiedente e dei suoi familiari (e quindi non all'attività multifunzionale).

FAQ. 2 – Quali sono le spese generali ammissibili?

Conformemente a quanto disposto dall'art. 45 del Reg. UE 1305/2013 ed esplicitato nelle linee guida delle spese ammissibili sono ammesse a finanziamento le spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere i) (miglioramento di beni immobili) e lettera ii) (acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature) richiamate dal bando. Il bando dettaglia le voci di spesa ammissibili riconducibili alle spese generali.

FAQ. 3 – Gli interventi ammissibili individuati dal bando al par. 3 possono essere finanziati indipendentemente dal tipo di attività multifunzionale svolta?

In coerenza e nel rispetto di quanto sancito dalla LR 11/2015 e direttive di attuazione gli investimenti elencati sono finanziabili all'azienda agricola per l'attività multifunzionale prescelta, esclusivamente in riferimento alle attività normativamente consentite per la stessa, esplicitate dall'art. 3 (se trattasi di Attività agrituristiche) della L.R. 11/2015, al titolo IV (attività di "Fattoria didattica") e V (attività di "Fattoria sociale") delle direttive di attuazione alla LR 11/2015. L'allegato B11 SUAPE consultabile anche sul sito del GAL rappresenta un utile riferimento per delineare per ciascuna tipologia di attività multifunzionale le singole attività esercitabili.

FAQ. 4 – Se sviluppo un'attività agrituristica posso chiedere un finanziamento per la realizzazione di spazi attrezzati per l'apprendimento esperienziale del turista e per attività laboratoriali?

Gli investimenti che attengono le attività di apprendimento e laboratoriali sono riconducibili all'attività di "Fattoria didattica" (vedi FAQ 3). L'azienda agricola agrituristica può ad esempio sviluppare attività di degustazione di prodotti aziendali e prodotti tipici e tradizionali. Non si trascuri al riguardo che non sono finanziabili col presente bando interventi riguardanti la creazione o il sostegno di attività il cui prodotto sia incluso nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea consultabile sul sito del GAL.

FAQ. 5 - Successivamente alla presentazione del Piano di progetto esecutivo si provvederà a definire compiutamente l'ammissibilità e l'istruttoria. Cosa si intende?

Nella fase istruttoria del progetto di dettaglio (*Par. 18 – lett. c) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto – Fase II Presentazione e istruttoria del progetto esecutivo. Graduatoria definitiva – Punto 2. Istruttoria del progetto di dettaglio*), il GAL procede alla valutazione di merito. Ricevuta la documentazione progettuale, la commissione istruttoria effettuerà i controlli per l'istruttoria del progetto da concludersi entro 60 giorni dalla sua presentazione. In tale fase i controlli amministrativi, eseguiti sul 100% delle domande di sostegno ricevibili, avvalendosi di checklist di controllo, comprenderanno la verifica dei criteri di ammissibilità e selezione, degli impegni e degli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno, nonché la verifica della congruità e ragionevolezza dei costi proposti.

FAQ. 6 – Tra le spese non ammissibili sono indicati gli investimenti di mera sostituzione di fabbricati, macchinari, impianti, attrezzature e mobili. Cosa si intende per investimenti di mera sostituzione?

Conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, per investimenti di mera sostituzione si intendono quelli che non modificano sostanzialmente la capacità di produzione o la natura della tecnologia utilizzata, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico, e, pertanto, non contribuiscono al perseguimento degli obiettivi dell'azione.

Non si considerano investimenti di mera sostituzione:

- a) nel caso di investimenti di natura edile:
- *recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;*
 - *ristrutturazione di edifici che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;*
 - *ristrutturazione di edifici che comporti la bonifica dall'amianto;*

- *lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;*
- *lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;*
- *recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produttiva;*
- *recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l'investimento.*
 - b) *Nel caso di dotazioni (macchine, attrezzature, impianti tecnologici)*
 - *sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che consentano di aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.*
 - *Acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).*
 - *Sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale delle tecnologie adottate o della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.*
 - *Investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.*